

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0952/04
di Benedetto Della Vedova (NI)
alla Commissione

Oggetto: Procedura ex art. 24 del regolamento comunitario (CEE) n° 4253/88

Nel 1999 un organismo di formazione ricevette dal Ministero del Lavoro italiano - a seguito dell'avvio di un procedimento penale a carico di un ex amministratore e relativamente a fatti risalenti al periodo 1991/1992 e non inerenti alle attività di formazione - un decreto di sospensione di un finanziamento di alcuni programmi formativi EOS, Now, Adapt e Youthstart, in attesa dell'esito di tale procedimento (procedura ex art. 24 del regolamento comunitario (CEE) n° 4253/88¹).

L'organismo in questione presentò ricorso innanzi al TAR, e poi al Consiglio di Stato, contro tale decisione ministeriale, ricorso che fu respinto con la motivazione che il ministero non aveva "annullato i provvedimenti di concessione, ma si era riservato di farlo alla conclusione del procedimento penale".

L'ex amministratore è poi stato assolto con sentenza passata in giudicato. L'organismo ha richiesto quindi al ministero l'avvio dei progetti e lo sblocco dei relativi finanziamenti. Il Ministero ha risposto che, nonostante l'assoluzione, lo stesso Ministero si poteva esimere dal consentire la firma della nuova convenzione, e quindi anche l'inizio delle attività.

Tuttavia, la procedura ex art. 24 reg. (CEE) n°4253/88 non è molto chiara. Non si comprende infatti in caso di intervenuto esito finale sulla circostanza che ha determinato il congelamento (es. proscioglimento dell'indiziato), quale debba essere la procedura per riammettere alle attività (e/o alla stipula di una convenzione per lo svolgimento delle attività) e lo svincolo dei fondi.

Si chiede pertanto:

1. se oltre ai fondi siano attivabili anche le attività congelate;
2. quale procedura è prevista per la firma della convenzione essendo intervenuto un decreto di sospensione sia della firma della convenzione che dei relativi finanziamenti.

¹ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.